CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Segretariato Generale
Settore Affari Generali e Istituzionali

MOZIONE
N. 139

DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' CONTRIBUTO E DELLA SUA DESTINAZIONE IN VIA PRIORITARIA, PER IL TRATTAMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO DI RIFIUTI URBANI DI ALTRE REGIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 7 DEL DL 133/2014, CONVERTITO DALLA LEGGE 164/2014.

Presentata dai Consiglieri regionali:
BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO, BONO DAVIDE, FREDIANI FRANCESCA, MIGHETTI PAOLO DOMENICO, VALETTI FEDERICO

Protocollo CR n. 40394
Presentato in data 05/12/2014

X LEGISLATURA

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00040394/A0101A -01 05/12/14 CR

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Att. Istit. IAe

cl. 2.18.2 /142/14/X

10:00 05 DIC 2014 A01000 002854

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

N° 139

MOZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula ☒
trattazione in Commissione ☐

OGGETTO: *Determinazione dell'entità contributo e della sua destinazione in via prioritaria, per il trattamento in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani di altre Regioni ai sensi dell'articolo 35 comma 7 del Dl 133/2014, convertito dalla legge 164/2014.*

Visti:

- La Legge Regionale n. 24 del 24 ottobre 2002 e s.m.i, "Norme per la gestione dei rifiuti";
- La Legge Regionale n.7 del 24 maggio 2012, "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani.";
- La Legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

Premesso che:

- Il Dl n. 133/2014, come convertito dalla legge n. 164/2014, all'articolo 35, comma 7 prevede che: "*Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una Regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di*

gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della Regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini".

Considerato che:

- La norma nazionale prima richiamata conferma la possibilità di ricevere i rifiuti urbani indifferenziati extraregionali in impianti autorizzati R1 e istituisce un contributo obbligatorio che il gestore dell'impianto deve versare alla Regione ricevente;

- Vengono altresì definite le voci a cui il fondo regionale deve essere destinato, senza però definire un ordine di priorità;

- Per avviare tali risorse finanziarie agli interventi di bonifica ambientale sarebbe necessario un aggiornamento del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate come istituito dalla L.R. 42/2000, per pianificare al meglio gli interventi di bonifica a breve, medio e lungo termine.

Valutato che:

- Risulta più che opportuno che la Regione Piemonte, così come ha fatto la Regione Lombardia con Deliberazione Giunta regionale 21 novembre 2014, n. X/2687, stabilisca che l'entità di tale contributo sia pari alla misura massima applicabile, vale a dire **20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale**. Questo perché il nostro territorio ed i cittadini piemontesi dovranno pagare a caro prezzo il danno ambientale e sanitario causato dall'incapacità di altre regioni di gestire i propri rifiuti;

- In Piemonte sono censiti 1.476 siti inseriti in anagrafe siti contaminati, di cui solo 770 con interventi di bonifica in corso, con una media di 1,2 siti da bonificare per comune piemontese;

- Nella nostra Regione sono altresì individuati 5 siti di Interesse Nazionale, rientranti nel Programma Nazionale delle Bonifiche, più "Basse di Stura" che è stato escluso nel 2013;

- L'ultimo programma regionale di finanziamento per le bonifiche ambientali risale all'anno 2009 e successivamente non sono state più rese disponibili risorse e non sono stati assegnati contributi a Comuni e Province, nonostante le richieste pervenute.

Dato atto che:

- Diverse regioni hanno avviato la procedura per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del DL 133, così come convertito in legge;

- Che questa nuova norma porta ad uno svuotamento della potestà decisionale della Regione di poter disciplinare lo scambio di rifiuti tra le regioni.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale,

- a stabilire che il contributo che i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione sia determinato nella misura di **20 euro** per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale, a valere dall'entrata in vigore del DL 133 così come convertito in legge;

- a destinare in via prioritaria le risorse finanziarie versate all'interno dell'apposito fondo regionale agli interventi di **bonifica ambientale** e successivamente alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani;

- ad attualizzare ed aggiornare al 2014, il **Piano regionale di bonifica delle aree inquinate** come istituito dalla L.R. 42/2000, per definire e pianificare al meglio gli interventi di bonifica a breve, medio e lungo termine.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).